




Federazione Ordini
Farmacisti Italiani

FORMAZIONE CONTINUA DEL FARMACISTA

GUIDA PRATICA

*Approvata dal Comitato Centrale con la deliberazione n. 96/2019 del 9 maggio 2019
e aggiornata al 2 agosto 2019*



INDICE

PREFAZIONE	5
LEGENDA	6
IL DECALOGO DELLA FORMAZIONE CONTINUA DEL FARMACISTA	7
GUIDA PRATICA	11
1. Obbligo formativo e decorrenza	13
2. Tipologie di attività formative erogate dai <i>Provider</i>	14
2.1 Formazione Residenziale (RES)	14
2.1.1 Residenziale classica	14
2.1.2 Convegni, Congressi, Simposi e Conferenze	14
2.1.3 Videoconferenza.....	14
2.2 Formazione sul Campo (FSC)	14
2.2.1. Training individualizzato.....	15
2.2.2. Gruppi di miglioramento	15
2.2.3. Attività di ricerca.....	15
2.3. Formazione a Distanza (FAD)	15
2.3.1. FAD con strumenti informatici/cartacei	15
2.3.2. <i>E-learning</i>	15
2.3.3. FAD sincrona.....	15
2.4. Formazione Blended	15
3. Formazione individuale	15
3.1 Attività di ricerca scientifica	15
3.1.1 Pubblicazioni scientifiche.....	15
3.1.2 Attività cliniche	16
3.2 Tutoraggio individuale	16
3.3 Attività di formazione individuale all'estero:	16
3.4 Attività di autoformazione	16
3.4.1 Utilizzazione individuale materiali durevoli e sistemi di supporto per formazione continua	16
3.4.2 Lettura riviste scientifiche, capitoli libri e monografie.....	16
3.4.3 Ulteriori tipologie determinate da Federazioni e Ordini.....	16
4. Docenti e Moderatori dell'evento ECM	17
5. Recupero obbligo formativo triennio 2014-2016	17
6. Obiettivi formativi e Dossier formativo	18
6.1 Obiettivi formativi	18
6.2 Dossier formativo individuale o di gruppo e Corsi ECM	18
7. Esoneri ed Esenzioni	19

7.1	Esoneri.....	19
7.2	Esenzioni.....	20
8.	Attestazione dei crediti formativi e Certificazione del pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale	21
9.	Obbligo formativo e copertura assicurativa responsabilità professionale.....	21
10.	Area riservata portale Co.Ge.A.P.S. e Area personale iscritti sito Ordine	22
10.1	Area riservata del sito del Co.Ge.A.P.S.	22
10.2	Area personale degli iscritti nel sito dell'Ordine.....	22
	ALLEGATI.....	23
	Allegato 1. Delibera CNFC 13.12.2016 “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM”	
	Allegato 2. Attestazione del numero di crediti formativi registrati sul sistema CO.GE.A.P.S.	
	Allegato 3. Certificazione ECM	
	Allegato 4. Domanda di riconoscimento dei crediti per pubblicazioni	
	Allegato 5. Domanda di riconoscimento dei crediti per sperimentazioni cliniche	
	Allegato 6. Domanda di riconoscimento dei crediti per tutoraggio	
	Allegato 7. Domanda di riconoscimento dei crediti per formazione individuale all’estero	
	Allegato 8. Domanda di riconoscimento dei crediti per autoformazione	
	Allegato 9. Modello per il riconoscimento di esonero	
	Allegato 10. Modello per il riconoscimento di esenzione	
	Allegato 11. Modello per il riconoscimento di esonero/esenzione per casi non previsti dal Manuale	
	Allegato 12. Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario	

PREFAZIONE

La partecipazione alle attività di Educazione Continua in Medicina, oltre che obbligo giuridico, costituisce requisito indispensabile per svolgere l'attività professionale, in quanto presupposto per garantire l'appropriatezza e l'efficacia della prestazione professionale. Conseguentemente, il farmacista ha il dovere del costante aggiornamento della propria formazione e competenza professionale nell'interesse della salute della collettività.

L'articolo 11 del *Codice deontologico del Farmacista* recepisce tale obbligo e ne riconosce l'imprescindibile funzione per l'adeguamento delle conoscenze ai progressi scientifici e ai cambiamenti nella *governance* sanitaria, nonché all'evoluzione della normativa professionale e della domanda di salute dei cittadini.

Ogni professionista sanitario ha diritto all'accesso alla formazione continua e a conoscere, in ogni momento, gli eventi erogati dai *Provider* (ossia dei soggetti accreditati presso l'Age.Na.S. o a livello regionale, che forniscono ai professionisti la formazione per l'acquisizione di crediti ECM), nonché i crediti maturati con la partecipazione agli stessi.

A seguito dell'approvazione - con delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 25.10.2018 - del nuovo *Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario* (in vigore il 1° gennaio 2019) e dei relativi allegati, attraverso i quali potrà essere chiesto il riconoscimento di crediti, la Federazione ha ritenuto opportuno offrire ai farmacisti italiani la presente *Guida pratica* per chiarire le regole fondamentali e i meccanismi di funzionamento dell'ECM.

La Commissione nella medesima riunione ha approvato, inoltre, il *Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione degli eventi ECM*. Tale Manuale delinea dettagliatamente i requisiti minimi e standard di accreditamento dei *Provider*, nonché la disciplina generale degli eventi di Educazione Continua in Medicina.

La *Guida pratica* cerca di approcciare il sistema dell'aggiornamento del professionista sanitario da un punto di vista pratico e, quindi, di illustrarne obblighi e diritti, ma anche gli strumenti principali messi a disposizione dei farmacisti.

Le iniziative federali nell'ambito della formazione ECM realizzate nel corso degli ultimi anni (quali, ad esempio, l'attivazione già nel 2017 del *Dossier formativo di gruppo della FOFI* e la messa a disposizione in maniera completamente gratuita di 15 eventi formativi coerenti col Dossier stesso, per un totale di 107 crediti ECM) confermano la volontà della Federazione di affiancare il farmacista nell'adempimento dei propri obblighi formativi.

Giovanni Zorgno

Coordinatore

Comitato Scientifico FOFI Provider

Andrea Mandelli

Presidente

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

Legenda dei principali termini utilizzati nella presente *Guida pratica* e relativi **acronimi**

“*ECM*”: Educazione Continua in Medicina

“*CNFC*”: Commissione Nazionale per la Formazione Continua

“*Obbligo formativo triennale*”: l’obbligo formativo del farmacista stabilito dalla CNFC, che nel triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti ECM al lordo di esoneri, esenzioni e riduzioni

“*Manuale del professionista*”: Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, approvato, unitamente ai correlati allegati, con delibera della CNFC del 25.10.2018 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2019

“*Manuale Provider ed Eventi*”: Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione degli eventi ECM, approvato, unitamente ai correlati allegati, con delibera della CNFC del 25.10.2018 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2019

“*Corsi ECM*”: eventi formativi di educazione continua in medicina, contenuta nei suddetti Manuali e nei Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM, approvati con delibera della CNFC del 13.12.2016

“*Provider*”: soggetti accreditati presso l’Age.Na.S. o a livello regionale, che forniscono ai professionisti la formazione per l’acquisizione di crediti ECM

“*Co.Ge.A.P.S.* ”: Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie

“*Dossier formativo di gruppo della FOFI*”: il Dossier formativo di gruppo elaborato dalla Federazione per favorire la programmazione delle attività formative e l’integrazione interprofessionale del farmacista.

IL DECALOGO DELLA FORMAZIONE CONTINUA DEL FARMACISTA

1. *Qual è il numero di crediti ECM per il pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo nel triennio 2017-2019 e da quando decorre l'obbligo?*

L'**obbligo formativo** per il triennio 2017-2019 del farmacista è pari a **150 crediti ECM al lordo di esoneri, esenzioni e riduzioni individuali** relative ai casi esaminati nei successivi punti. L'obbligo formativo decorre dal **1° gennaio successivo** alla data di **prima iscrizione** all'Ordine.

([Par. 1. Obbligo formativo e decorrenza](#))

2. *Come posso acquisire crediti ECM?*

Attraverso corsi accreditati, crediti individuali e docenza, secondo il seguente elenco:

- a) **Corsi accreditati da Provider riconosciuti:** Formazione residenziale classica (**RES**), Formazione sul campo (**FSC**), Formazione a distanza (**FAD**), **Formazione Blended**;
- b) **Crediti individuali:** Attività di ricerca scientifica, Tutoraggio individuale, Attività di formazione all'estero, Autoformazione.
- c) **Attività di docenza:** è riconosciuta dai *Provider* al docente/relatore/moderatore/tutor dell'evento nei casi previsti dalla normativa ECM.

([Par. 2. Tipologie di attività formative erogate dai Provider](#), [Par. 3. Formazione individuale](#) e [Par. 4. Docenti e Moderatori dell'evento ECM](#))

3. *Quali sono le principali limitazioni nell'acquisizione dei crediti?*

Per **eventi ECM** erogati da **Provider accreditati** sussiste un limite **minimo del 40% di crediti**, mentre il **restante 60% al massimo** con **crediti per Formazione individuale** (di cui **max 20%** per Autoformazione) oppure per attività di **Docenza**. Ogni **singolo corso** può comportare **al massimo** l'attribuzione di **50 crediti formativi**.

([Par. 1. Obbligo formativo e decorrenza](#))

4. *Come si acquisiscono i crediti per formazione individuale?*

La **Formazione individuale** comprende l'attribuzione di **crediti mediante attività formative non erogate dai Provider** (nelle ipotesi dettagliate al Par. 3.), che possono essere acquisiti esclusivamente su **istanza** del singolo **farmacista**, **presentata all'Ordine** (o inserita nell'apposita Area riservata del sito del [Co.Ge.A.P.S.](#), tranne per le tipologie di autoformazione individuate dalla FOFI e dagli Ordini) **utilizzando i modelli** predisposti dalla CNFC (cfr. *Allegati da 4 a 8*).

([Par. 3. Formazione individuale](#))

5. *Cosa sono l'Esonero e l'Esenzione? Riducono l'obbligo formativo triennale? Quando se ne ha diritto e come fare a richiederli?*

Esonero ed esenzione sono due istituti stabiliti e regolamentati dalla CNFC, che **consentono** al farmacista di **ottenere una riduzione** del **numero dei crediti** del proprio obbligo formativo triennale. Entrambi possono essere ottenuti soltanto a seguito di

richiesta del singolo **farmacista**, presentata all'Ordine (o inserita nell'apposita Area riservata del sito del Co.Ge.A.P.S. **utilizzando** i **modelli** predisposti dalla CNFC (cfr. *Allegati da 9 a 11*).

L'**esonero** può essere riconosciuto a seguito di partecipazione a **corsi universitari, post-laurea e di formazione** nell'ambito delle attività attinenti alla professione di farmacista. Si calcola come una riduzione di un terzo dei crediti dell'obbligo formativo rapportato a ciascun anno di frequenza e la sua durata massima è pari a quella del corso frequentato. Le specifiche fattispecie e le relative regole e limitazioni sono dettagliate nel **Par. 7.1** della *Guida pratica*.

L'**esenzione** ha come requisito fondamentale la **sospensione dell'attività professionale** e l'incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata dal farmacista. Essa comporta una riduzione dell'obbligo formativo pari a 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione, ma ove coincidesse con l'anno solare la riduzione è di 1/3 dell'obbligo. Le specifiche fattispecie di sospensione dell'attività professionale e le relative regole e limitazioni sono dettagliate nel **Par. 7.2** della *Guida pratica*.

[\(Par. 7. Esoneri ed Esenzioni\)](#)

6. Oltre alle Esenzioni e agli Esoneri esistono altre forme di riduzione del numero dei crediti?

Il **Dossier formativo individuale o il Dossier formativo di gruppo** - come quello realizzato per i farmacisti dalla Federazione, al quale aderiscono automaticamente tutti gli iscritti all'Albo - consentono di ottenere una **riduzione** dell'obbligo formativo fino ad un **massimo di 50 crediti** (di cui 30 nel presente triennio ottenuti semplicemente per la partecipazione al Dossier; mentre, i restanti potranno essere ottenuti nel prossimo triennio, rispettando alcuni criteri di coerenza con il Dossier formativo programmato, dettagliati nel Par. 6.2 della *Guida pratica* – delibere CNFC 14 dicembre 2017 e 25 luglio 2019).

Inoltre, la CNFC ha previsto una **riduzione** derivante **dall'attività formativa del precedente triennio**: per coloro che nel triennio 2014-16 hanno acquisito tra **121 e 150 crediti** è previsto un **bonus di 30 crediti**, mentre per coloro che hanno acquisito tra **80 e 120 crediti** il **bonus è di 15 crediti**.

Infine, il farmacista che ha acquisito nel presente triennio almeno **10 crediti** per il superamento dei **corsi in tema di Vaccini e strategie vaccinali** (esiste un apposito corso FAD della Federazione) avrà diritto ad un **bonus** nel prossimo triennio 2020-2022 **pari a 10 crediti**.

[\(Par. 6.2. Dossier formativo individuale o di gruppo e Corsi ECM\)](#)

7. Che cosa sono l'Attestazione dei crediti e la Certificazione triennale e chi le rilascia?

Tra le competenze degli Ordini vi è quella di rilasciare all'iscritto che ne faccia richiesta l'**Attestazione dei crediti formativi maturati** (redatta sulla base dell'*Allegato 2*) e la **Certificazione del pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale** (redatta sulla base dell'*Allegato 3*).

[\(Par. 8. Attestazione dei crediti formativi e Certificazione del pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale\)](#)

8. Quali sono gli altri strumenti a disposizione del farmacista per tenere sotto controllo il numero di crediti acquisiti?

Il farmacista ha a sua disposizione due strumenti per verificare in qualsiasi momento la propria situazione formativa: l'Area riservata del sito del Co.Ge.A.P.S. <http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot> e l'Area personale degli iscritti nel sito dell'Ordine (strumento disponibile solo per gli iscritti agli Ordini che utilizzano l'apposita funzione del software ORDINEP).

([Par. 10. Area riservata portale Co.Ge.A.P.S. e Area personale iscritti sito Ordine](#))

9. E' possibile recuperare i crediti non maturati nel triennio 2014-2016?

E' possibile recuperare i crediti mancanti per il pieno assolvimento dell'obbligo formativo relativi al triennio 2014-2016 mediante lo spostamento dei crediti acquisiti nel triennio in corso a quello precedente, utilizzando la specifica funzione nell'Area riservata sul sito del Co.Ge.A.P.S.. Tale spostamento sarà relativo all'intero corso e dovrà essere eseguito entro il 31 dicembre 2019, una volta effettuato sarà irreversibile.

([Par. 5. Recupero obbligo formativo triennio 2014-2016](#))

10. Quali corsi ECM sono attivi sul portale www.fadfofi.com?

Il seguente quadro sintetico riepiloga gli eventi formativi attivati dalla Federazione nel biennio 2018-2019 e messi a disposizione di tutti i farmacisti in modo completamente gratuito e senza alcuna sponsorizzazione.

Denominazione del Corso ed Obiettivo formativo:	Attivo sino al:	Crediti:
<i>"Le interazioni farmaco-cibo. Un rischio sottostimato"</i>	31/12/2019	10,5
<i>"Gestione nutraceutica del rischio cardio e cerebro-vascolare in farmacia: dalle dislipidemie ai sintomi del paziente affetto da scompenso cardiaco"</i>	31/12/2019	4
<i>"Farmacisti, vaccini e strategie vaccinali"</i>	31/12/2019	10,5
<i>"Paziente e 'cliente': una corretta informazione per trasformare il cross selling in opportunità di salute"</i>	17/12/2019	7
<i>"Il paziente con disturbo depressivo maggiore e il farmacista"</i>	17/12/2019	10,5
<i>"Interazioni tra farmaci e gestione dell'innovazione in farmacia"</i>	17/12/2019	5
<i>"Il farmacista come counselor"</i>	17/12/2019	5
<i>"La normativa della ricetta veterinaria - Ricetta elettronica veterinaria"</i>	31/12/2019	6

Per partecipare ai corsi è sufficiente cliccare sul link www.fadfofi.com e registrarsi alla piattaforma FAD.



Federazione Ordini
Farmacisti Italiani

Guida pratica

1. Obbligo formativo e decorrenza

La CNFC ha determinato che l'ammontare complessivo dell'**obbligo formativo del farmacista nel triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti ECM¹**, al lordo di eventuali esoneri ([vedi Par. 7.1](#)), esenzioni ([vedi Par. 7.2](#)), riduzione per l'adesione al **Dossier formativo di gruppo o al Dossier individuale** ([vedi Par. 6.2](#)) ed altre riduzioni che spettano al singolo farmacista².

Non è previsto un numero minimo di crediti da dover acquisire annualmente, pertanto, è possibile completare l'intero debito formativo anche in un singolo anno, tuttavia, ogni **singolo corso ECM** può consentire al **massimo** l'attribuzione di **50 crediti formativi**.

L'obbligo **decorre dal 1° gennaio successivo** alla data di **prima iscrizione all'Ordine³** e il farmacista deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo (ad esempio: iscrizione 28 giugno 2018 → decorrenza obbligo 1 gennaio 2019 per un debito di 50 crediti). Quindi, **il primo anno di iscrizione all'Albo non si è obbligati all'aggiornamento professionale**.

Il fabbisogno formativo del singolo farmacista deve rispettare il seguente frazionamento:

- **almeno il 40%** mediante **attività formative erogate dai Provider**;
- la **restante parte**, quindi, al massimo il 60% potrà essere maturato anche mediante **crediti** derivanti dall'attività di **docenza** ([vedi Par. 4](#)) e **attività di formazione individuale non erogata da Provider** ([vedi Par. 3](#) con il dettaglio delle diverse tipologie);
- **limitazione di 1/3** dell'obbligo formativo derivante da **crediti** a seguito di **reclutamento** da parte di **imprese commerciali** operanti in ambito sanitario⁴.

E' possibile verificare la propria situazione formativa in qualsiasi momento utilizzando due strumenti:

- l'Area riservata del sito del Co.Ge.A.P.S. <http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot>, al quale è demandata la gestione dell'Anagrafe Nazionale dei crediti formativi ECM ([vedi Par. 10.1](#) per le indicazioni sulla registrazione al portale in sede di primo accesso);
- l'Area personale degli iscritti nel sito dell'Ordine (strumento disponibile solo per gli iscritti agli Ordini che utilizzano l'apposita funzione del software ORDINEP - [vedi Par. 10.2](#)). Il *Manuale del professionista* affida al singolo farmacista un ruolo attivo nella gestione del proprio percorso formativo, consentendogli di inserire richieste individuali di esoneri, esenzioni e di

¹ Delibera CNFC del 4 novembre 2016.

² Riduzione in funzione della formazione del precedente triennio, secondo questi parametri: - 30 crediti, ai sanitari che nel precedente triennio hanno maturato crediti superiori a 121 (fino a 150); - 15 crediti, se sono stati maturati di crediti compresi tra 80 e 120.

Inoltre, c'è un bonus di 10 crediti nel prossimo triennio 2020-2022 per il superamento di corsi in tema di Vaccini e strategie vaccinali (esiste un apposito corso FAD della Federazione - [vedi Par. 6.2](#)).

³ L'art. 26 dell'Accordo Stato/Regioni del 2.2.2017 prevede che l'obbligo formativo decorre dalla data di conseguimento del titolo abilitante, tuttavia, la delibera della CNFC del 27.9.2018 ha chiarito che "per i professionisti riguardo ai quali l'acquisizione del titolo abilitante (esame di stato) non è sufficiente per esercitare la professione", tale termine "decorre dal 1° gennaio successivo dalla data di prima iscrizione all'Ordine".

⁴ Si intende reclutato, infatti, il professionista sanitario che per la partecipazione ad eventi formativi, beneficia di vantaggi economici e non economici, diretti ed indiretti, da parte di tali imprese. Prima dell'inizio dell'evento, il professionista sanitario ha l'obbligo di dichiarare al *Provider* il proprio reclutamento.

riconoscimento di crediti per le attività di formazione individuale, attraverso la presentazione di apposite istanze redatte sulla base degli schemi approvati dalla CNFC e allegati al *Manuale del professionista* (cfr. *Allegati numerati da 4 a 11*).

2. Tipologie di attività formative erogate dai *Provider*

La CNFC ha individuato le diverse **tipologie di formazione erogate dai *Provider* ECM** e ha stabilito, inoltre, i "**Criteria per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM**" e le modalità di partecipazione (si veda l'*Allegato 1* per il dettaglio schematico dei crediti spettanti per ogni singola attività formativa)⁵. Tra le ultime modifiche introdotte, si segnala che è stato deliberato un incremento di 0.3 crediti/ora per le attività di Formazione a distanza (FAD) che trattano argomenti su tematiche di interesse nazionale (indicate dalla CNFC) ovvero su tematiche di specifico interesse regionale (individuate da apposito provvedimento della Regione e riconosciute dalla CNFC)

Si noti bene, nelle modalità di acquisizione di crediti tramite *Provider* non sono ricomprese propriamente quelle inerenti alla docenza (sebbene attribuiti dai *Provider* stessi), al tutoring e alle attività del moderatore e del relatore ([vedi Par. 4](#)), che quindi non possono superare, cumulativamente alla formazione individuale ([vedi Par. 3](#)), il suddetto 60% del debito formativo.

2.1 Formazione Residenziale (RES)

2.1.1 Residenziale classica

Attività da svolgersi in sedi fisiche (massimo 200 partecipanti) e alla presenza diretta del docente che cura la formazione e la successiva verifica di apprendimento⁶; sono previste forme di metodologie interattive per l'aumento del livello di interazione tra discenti e i tutor/docenti, che consentono un incremento dei crediti;

2.1.2 Convegni, Congressi, Simposi e Conferenze

Attività da svolgersi in sedi fisiche di grandi dimensioni (più di 200 partecipanti) e alla presenza diretta del docente che cura la formazione e la successiva verifica di apprendimento; peraltro all'interno dei suddetti eventi possono essere istituite sotto sessioni come workshop, seminari o corsi teorici (con meno di 100 partecipanti previsti), alla presenza diretta del docente che cura la formazione e la successiva verifica di apprendimento⁷;

2.1.3 Videoconferenza

Attività residenziali che prevedono forme di trasmissione a distanza e simultanea in ulteriori sedi, con la presenza del personale del *Provider* e/o tutor e docenti.

2.2 Formazione sul Campo (FSC)

⁵ Delibera CNFC del 13 dicembre 2016 - Cfr. *Allegato 1*.

⁶ E' possibile svolgere la prova di valutazione dell'apprendimento utilizzando un questionario on-line (domande a risposta quadrupla) entro tre giorni dal termine dell'evento, effettuando una singola compilazione del questionario (non ripetibile).

⁷ Vedi la precedente nota¹.

2.2.1. Training individualizzato

Partecipazione a tirocini, training, periodi di affiancamento, attività di addestramento, che si svolgono in contesti lavorativi qualificati, alla presenza di un tutor e con un rapporto massimo 1:5 con i discenti;

2.2.2. Gruppi di miglioramento

Attraverso l'interazione con un gruppo di pari e la partecipazione a iniziative mirate prevalentemente al miglioramento di un processo, di una situazione, di una procedura, etc.;

2.2.3. Attività di ricerca

Partecipazione a studi finalizzati a ricercare nuove conoscenze rispetto a determinanti della salute e delle malattie e alle modalità assistenziali.

2.3. Formazione a Distanza (FAD)

2.3.1. FAD con strumenti informatici/cartacei

Fruizione individuale di materiali attraverso: computer/dispositivi informatici abilitati alla riproduzione dei contenuti o utilizzando specifici software dedicati o attraverso materiale cartaceo preparato e distribuito dal *Provider*;

2.3.2. *E-learning*

Utilizzazione di materiale didattico attraverso l'utilizzo di tecnologia multimediale fruita grazie ad una connessione ad Internet su un'apposita piattaforma realizzata e messa a disposizione del discente dal *Provider*;

2.3.3. FAD sincrona

Partecipazione a sessioni formative remote attraverso una piattaforma multimediale dedicata (aule virtuali, *webinar*), fruibile in diretta dagli utenti ad orari prestabiliti, mediante connessione ad Internet.

2.4. Formazione Blended

Tale tipologia può essere anche definita come una formazione mista tra le precedenti forme di apprendimento.

3. Formazione individuale

Le attività di formazione individuale si distinguono in:

3.1 Attività di ricerca scientifica:

3.1.1 Pubblicazioni scientifiche

Agli autori di libri, saggi, monografie, articoli e riviste censite nelle banche dati internazionali *Scopus* e *Web of Science/Web of Knowledge* → diritto al riconoscimento di **3 crediti** (se **primo nome e/o ultimo nome**) o **1 credito** (se **altro nome**) a pubblicazione.

N.B. L'attribuzione dei relativi crediti è subordinata alla presentazione da parte del farmacista della *Domanda di riconoscimento dei crediti ecm per pubblicazioni scientifiche*, nel rispetto dei requisiti del modello predisposto dalla *CNFC (Allegato 4)* che dovrà essere trasmesso al proprio Ordine o inserito sul portale del Co.Ge.A.P.S.

3.1.2 Attività cliniche

Sperimentazioni cliniche secondo i requisiti di cui al D.M. del 17 dicembre 2004⁸, danno diritto al riconoscimento di 2 crediti per sperimentazioni fino a sei mesi, di 4 crediti per sperimentazioni di durata superiore a sei mesi e fino a dodici mesi o 8 crediti per sperimentazioni oltre i dodici mesi.

N.B. L'attribuzione dei relativi crediti è subordinata alla presentazione da parte del farmacista della *Domanda di riconoscimento dei crediti ecm per sperimentazioni cliniche*, nel rispetto dei requisiti del modello predisposto dalla CNFC (*Allegato 5*) che dovrà essere trasmesso al proprio Ordine o inserito sul portale del Co.Ge.A.P.S..

3.2 Tutoraggio individuale:

L'attività di tutoraggio individuale svolto dai farmacisti in favore dei tirocinanti universitari consente di ottenere il riconoscimento di **1 credito formativo ogni 15 ore di attività**. Non possono essere riconosciuti crediti formativi ai professori universitari e agli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento relativo al corso per il quale si chiede il riconoscimento dei crediti.

N.B. L'attribuzione dei relativi crediti è subordinata alla presentazione da parte del farmacista della *Domanda di riconoscimento dei crediti ecm per attività di tutoraggio individuale*, nel rispetto dei requisiti del modello predisposto dalla CNFC (*Allegato 6*) che dovrà essere trasmesso al proprio Ordine o inserito sul portale del Co.Ge.A.P.S.

3.3 Attività di formazione individuale all'estero:

La formazione del farmacista all'estero può essere svolta **sia presso soggetti inseriti nella Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF) sia presso soggetti non inseriti nella LEEF**, ma svolta in uno dei paesi stranieri inseriti nella delibera della CNFC del 25.10.2018 o formazione in virtù di convenzioni per il mutuo riconoscimento delle attività formative. Le specifiche **limitazioni e modalità di calcolo** per il riconoscimento dei **crediti** sono dettagliate nei **punti 3.4.1, 3.4.2 e 3.4.3 del Manuale del professionista (cfr. Allegato 12)**.

N.B. L'attribuzione dei relativi crediti è subordinata alla presentazione da parte del farmacista della *Domanda di riconoscimento dei crediti ecm per attività di formazione all'estero*, nel rispetto dei requisiti del modello predisposto dalla CNFC stessa (*Allegato 7*) che dovrà essere trasmesso al proprio Ordine o inserito sul portale del Co.Ge.A.P.S.

3.4 Attività di autoformazione:

L'attività di **autoformazione**, che complessivamente non può superare il **limite del 20%** dell'obbligo formativo triennale⁹, può avvenire mediante:

3.4.1 Utilizzazione individuale di **materiali** durevoli e sistemi di supporto per la formazione continua preparati e **distribuiti da Provider accreditati**;

3.4.2 Lettura di **riviste scientifiche**, di capitoli di **libri** e di **monografie non accreditati come eventi formativi ECM**.

3.4.3 **Ulteriori tipologie determinate dalle Federazioni e dagli Ordini**. Il Comitato Centrale della FOFI ha individuato le seguenti ipotesi aggiuntive:

⁸ Si veda, a tal proposito, l'art. 1 della L. 3/2018, con il quale è stata conferita una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano.

⁹ Delibera CNFC del 27.9.2018, che ha innalzato dal 10% al 20% il limite per il presente triennio.

- a) la partecipazione alle riunioni del Consiglio Nazionale o alle Assemblee degli iscritti nelle quali si trattano temi di aggiornamento professionale;
- b) la partecipazione a corsi/incontri/eventi/attività di aggiornamento professionale di vario tipo organizzati o promossi dalla Federazione (ad esempio: FarmacistaPiù), dagli Ordini territoriali, da Associazioni professionali, da Società scientifiche o altri soggetti con esperienza in campo sanitario (ad esempio: la partecipazione ai controlli di qualità delle preparazioni allestite denominati *Round Robin* ed organizzati dalla SIFAP, in quanto aventi ad oggetto le attività formative effettuate nell'ambito di studio della formulazione, allestimento, analisi dei preparati e valutazione dei risultati, oppure eventi e attività organizzati da Fondazione Francesco Cannavò, Fondazione Farma Academy, SIF, SIFAC, SIFACT, SIFO o UTIFAR);
- c) la partecipazione ad eventi di volontariato svolti dai farmacisti italiani e, in particolare, quelli realizzati dal *Banco Farmaceutico* o dall'*Associazione Nazionale Farmacisti Volontari per la Protezione civile*;
- d) la partecipazione agli organismi locali di vigilanza sulle farmacie;
- e) la lettura delle pubblicazioni ufficiali della Federazione.

N.B. L'attribuzione dei relativi crediti è in funzione dell'impegno orario autocertificato ed è subordinata alla presentazione da parte del farmacista della *Domanda di riconoscimento dei crediti Ecm per attività di autoformazione*, nel rispetto dei requisiti del modello predisposto dalla CNFC stessa (*Allegato 8*), che dovrà essere trasmesso al proprio Ordine o inserito sul portale del Co.Ge.A.P.S. (**N.B. Attenzione** per la fattispecie 3.4.3, ossia per le **tipologie determinate** dalla **Federazione** e dagli **Ordini**, le relative **istanze** devono essere **presentate esclusivamente** all'**Ordine** di appartenenza, in quanto il Co.Ge.A.P.S. non può conoscere, ovviamente, tutte le specifiche attività individuate dagli Ordini professionali. Sarà cura dell'Ordine stesso inviare le richieste, anche cumulativamente, al suddetto Consorzio).

4. Docenti e Moderatori dell'evento ECM

Il farmacista che partecipa al corso ECM in qualità di **docente/relatore/moderatore/tutor** dell'evento ha diritto ad ottenere dal *Provider* l'attribuzione dei **crediti** secondo la **tabella 11** dei **Criteria per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM** (delibera della CNFC del 13.12.2016 - cfr. *Allegato 1*).

Le regole e limitazioni sull'acquisizione dei crediti da parte dei docenti, anche in relazione all'incompatibilità con la stesura della prova di apprendimento e la partecipazione al medesimo corso in qualità di discente, sono dettagliatamente indicate nel punto 1.6 del *Manuale del professionista* (cfr. *Allegato 12*) e nella suddetta delibera della CNFC del 13.12.2016 (cfr. *Allegato 1*).

5. Recupero obbligo formativo triennio 2014-2016

I farmacisti che nel precedente triennio non hanno soddisfatto l'obbligo formativo individuale triennale, possono recuperare i crediti mancanti con formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019, attraverso il trasferimento dei crediti maturati al triennio 2014-16¹⁰.

¹⁰ Delibera CNFC del 27.9.2018.

Ciascun farmacista può effettuare lo spostamento dei crediti, mediante una specifica procedura informatica da eseguire nell'Area riservata nel portale del Co.Ge.A.P.S. ([vedi Par. 10.1](#)). Lo spostamento, una volta effettuato, sarà irreversibile e non frazionabile.

6. Obiettivi formativi e Dossier formativo

6.1 Obiettivi formativi

Le attività formative proposte al farmacista sono programmate e realizzate in base agli obiettivi formativi previsti come prioritari nel Programma nazionale ECM.

La CNFC ha individuato, gli obiettivi formativi all'interno delle tre seguenti macroaree:

- a) obiettivi formativi tecnico-professionali;
- b) obiettivi formativi di processo;
- c) obiettivi formativi di sistema.

L'elenco completo degli obiettivi formativi è riportato nel punto 4.2.1 del *Manuale del professionista (cfr. Allegato 12)*.

6.2 Dossier formativo individuale, Dossier formativo di gruppo e Corsi ECM

Il Dossier Formativo è espressione della programmazione dell'aggiornamento nel tempo e della coerenza della formazione rispetto alla professione esercitata.

Se ne distinguono due tipologie: individuale o di gruppo.

Quello individuale è elaborato direttamente dal singolo professionista in ragione della personale programmazione formativa triennale, mediante accesso all'Area riservata sul portale del Co.Ge.A.P.S. e, nella sua costruzione, il farmacista deve rispettare il requisito di congruità con la professione. La CNFC, nel 2016¹¹, ha introdotto la possibilità per le Federazioni ed Ordini professionali di realizzare il Dossier formativo di gruppo per ogni professione sanitaria, con l'obiettivo di favorire, tra l'altro, la programmazione delle attività formative e l'integrazione interprofessionale.

Il Dossier formativo, sia individuale che di gruppo, realizzato per l'intero triennio nella misura del 70% rispetto a quello programmato, dà luogo a una riduzione dell'obbligo formativo nella misura di 50 crediti formativi, di cui 30 assegnati nel triennio 2017-2019, mentre un massimo di altri 20 crediti sono assegnati nel triennio successivo 2020-2022 (delibere CNFC 14 dicembre 2017 e 25 luglio 2019). Il bonus è unico indipendentemente dal numero e dalla tipologia di Dossier realizzato.

La Federazione, che ha proposto e sostenuto tale innovazione, ha realizzato sin dal primo anno il *Dossier formativo di gruppo della FOFI* (massimizzando, in tal modo, la riduzione cui ha diritto il farmacista) e attivato nel corso del presente triennio 2017-2019 numerosi corsi ECM FAD, perfettamente coerenti con il Dossier stesso.

Tali corsi sono stati messi a disposizione, in maniera completamente gratuita per tutti gli iscritti all'Albo, fino al 31 dicembre 2018 sulla precedente piattaforma federale www.fofifad.com e, successivamente, sul nuovo portale www.fadfofi.com (dedicato alla formazione del farmacista nel periodo 2018-2019). Complessivamente i corsi attivati dalla Federazione nel presente triennio consentono di ottenere 107 crediti ECM suddivisi in 15 eventi formativi.

¹¹ Delibera CNFC del 4 novembre 2016.

La CNFC¹² ha indicato a tutti gli esercenti le professioni sanitarie l'opportunità di seguire corsi su tematiche di interesse nazionale, come vaccini e strategie vaccinali, che consentono di conseguire un bonus fino a 10 crediti per il triennio formativo 2020-2022.

La Federazione, per tale ragione, nel 2018 ha attivato il corso "Farmacisti, vaccini e strategie vaccinali" - inserito nel suddetto *Dossier formativo di gruppo della FOFI* -, che consentirà agli iscritti che lo supereranno entro il 31 dicembre l'ottenimento del suddetto bonus.

7. Esoneri ed Esenzioni

La CNFC stabilisce quali possano essere i casi oggetto di esoneri ed esenzioni che comportano una riduzione dell'obbligo formativo e li disciplina nel *Manuale del professionista*.

Le relative **istanze** possono essere presentate **all'Ordine** di iscrizione, al quale **compete** la **relativa valutazione**, ovvero inserite direttamente dal farmacista nell'apposita Area riservata del sito del Co.Ge.A.P.S. ([vedi Par. 10.](#)), **secondo** i modelli riportati agli **Allegati 9 e 10**. Tali tipologie di riduzione sono cumulabili per periodi differenti, mentre, in caso di sovrapposizione temporale si dovrà dare priorità agli esoneri ove la sua applicazione sia maggiormente favorevole al professionista sanitario.

L'**Allegato 11** riguarda, invece, le istanze di esonero ed esenzione presentate dal singolo professionista sebbene **non espressamente previste** dal suddetto *Manuale del professionista* e inserite nei successivi paragrafi 7.1 e 7.2, il cui riconoscimento è rimesso alla valutazione della CNFC.

7.1 Esoneri

L'**esonero** è una **riduzione** dell'obbligo formativo individuale triennale. Eventuali crediti acquisiti nei periodi di esonero sono comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale.

L'esonero è calcolato come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza ed è riconosciuto a seguito di istanza del farmacista, prodotta utilizzando l'apposito modello predisposto dalla CNFC (**Allegato 9**). Il farmacista ha la possibilità di scegliere l'anno di attribuzione dell'esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell'anno prescelto per l'attribuzione dell'esonero. L'esonero non può eccedere 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esonero sono validi al fine del soddisfacimento dell'obbligo formativo ECM.

I casi di esonero per la partecipazione a corsi universitari e di formazione nell'ambito delle attività attinenti alla professione di farmacista sono i seguenti:

- a) **Frequenza corso universitario nell'ambito delle attività attinenti alla professione:** laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del

¹² Delibera CNFC del 14 dicembre 2017.

MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU;

- b) **corso di formazione manageriale**, ai sensi dell'articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi;
- c) **corsi per il rilascio dell'attestato di micologo** ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 29 novembre 1996 n. 686 e s.m.i.;
- d) **corsi universitari attinenti alla professione di farmacista** che richiedono una **frequenza di almeno un anno solare** e attribuiscono **almeno 60 CFU/anno**;
- e) **ulteriori corsi universitari** (accreditati dal MIUR) diversi da quelli della lett. e), purché sempre **attinenti alla professione di farmacista**, consentono di ottenere un **credito ECM ogni tre ore di frequenza** autocertificata dal professionista.

Per quanto concerne la possibilità per i farmacisti di ottenere l'esonero per la partecipazione a corsi relativi alle cosiddette Medicine Non Convenzionali (fitoterapia ed omeopatia) - previsti dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 concernente i "Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti" - la Federazione ha richiesto al Ministero della Salute l'estensione del suddetto accordo anche ai farmacisti e avrà cura di fornire informazioni in merito non appena possibile. Nelle more il farmacista potrà chiedere l'esonero per la partecipazione a tali corsi utilizzando l'**Allegato 11** (relativo ai cosiddetti casi speciali) da inviare alla direttamente *CNFC* all'indirizzo e-mail ecm.professionistisanitari@agenas.it.

7.2 Esenzioni

L'esenzione costituisce una **riduzione** dell'obbligo formativo pari a **2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale** e di incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata dal farmacista utilizzando l'apposito modello predisposto dalla *CNFC* (**Allegato 10**). Se l'esenzione coincide con l'intero anno solare la riduzione dell'obbligo formativo è di 1/3, pari ad un massimo di 50 crediti.

I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell'obbligo formativo ECM.

I casi di esenzione sono quelli **di seguito indicati**:

- a) congedo maternità e paternità;
- b) congedo parentale e congedo per malattia del figlio;
- c) congedo per adozione e affidamento preadottivo;
- d) aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale;
- e) congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap;
- f) aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- g) permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- h) assenza per malattia così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- i) richiamo alle armi come previsto dal D.Lgs. 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; partecipazione a missioni all'estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;

j) aspettativa per incarico di direttore socio-sanitario e direttore generale;

k) aspettativa per cariche pubbliche elettive (la normativa richiamata nel *Manuale del professionista* e nell'*Allegato 10* riguarda espressamente l'esenzione per gli eletti nei due rami del Parlamento italiano, nel Parlamento europeo e per i consiglieri regionali);

l) aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco / aspettativa per motivi sindacali così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza (rientra certamente l'ipotesi dell'incarico sindacale elettivo a livello nazionale¹³);

m) professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all'estero;

n) congedo straordinario per assistenza familiari disabili;

o) professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale.

Ai farmacisti non dipendenti da strutture pubbliche/private, quali ad esempio i titolari di farmacia ovvero i soci di società titolari di farmacia, sono assimilabili i suddetti istituti laddove applicabili.

Pertanto, si osserva che l'istituto dell'esenzione potrebbe trovare applicazione anche in relazione ad **altre situazioni** che analogicamente potrebbero rientrare nelle sopra indicate fattispecie disciplinate (quale ad esempio l'elezione alla carica di Sindaco o di Consigliere comunale), **purché** richiedano in concreto la predetta **sospensione dell'attività professionale**, per periodi di almeno 15 giorni continuativi non frazionabili, durante i quali il farmacista è stato impossibilitato a fruire dell'offerta formativa ECM.

8. Attestazione dei crediti formativi e Certificazione del pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale

Il farmacista, oltre alle funzioni descritte nel successivo [Par. 10](#), presenti nel sito del Co.Ge.A.P.S. e nel sito dell'Ordine, può chiedere in qualsiasi momento al proprio Ordine di appartenenza:

- l'**Attestazione del numero di crediti** formativi effettivamente **maturati e registrati** sul sito Co.Ge.A.P.S. (cfr. *Allegato 2*)¹⁴;
- la **Certificazione del pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo** del triennio (cfr. *Allegato 3*)¹⁵.

9. Obbligo formativo e copertura assicurativa responsabilità professionale

Per opportuna conoscenza, si segnala che alcune compagnie assicurative prevedono, nelle polizze relative al risarcimento dei danni per responsabilità professionale, clausole che limitano o escludono la copertura assicurativa in caso di mancato assolvimento dell'obbligo formativo ECM da parte del contraente della polizza. Ne consegue che in caso di contenzioso il risarcimento dell'eventuale danno potrebbe essere a carico direttamente del professionista. In altri casi, le compagnie determinano costi più elevati di copertura per quanti non sono in regola con i crediti ECM, proprio in virtù del maggior rischio di errore, mentre chi ha

¹³ Sostituzione del titolare individuale o del direttore di farmacia ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. f) della L. 475/1968, con conseguente sospensione di attività professionale per almeno 15 gg.

¹⁴ Art. 21, comma 1, lett. c), dell'ultimo Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017.

¹⁵ Vedi la precedente nota¹².

raggiunto il pieno soddisfacimento triennale ha la concreta prospettiva di vedersi riconosciuti sconti sui premi assicurativi.

10. Area riservata portale Co.Ge.A.P.S. e Area personale iscritti sito Ordine

Come già indicato nel [Par. 1.](#) il farmacista ha a disposizione due possibilità per verificare, autonomamente e in qualsiasi momento, la propria situazione formativa.

10.1 La prima ipotesi riguarda l'accesso **all'Area riservata del sito del Co.Ge.A.P.S.**, disponibile collegandosi all'apposito portale e registrandosi nella seguente pagina internet <http://application.cogeaps.it/cogeaps/registrazioneProfessionista.public>.

Il farmacista, dopo essersi registrato (inserendo i propri dati personali e l'email di contatto) ed aver ricevuto le credenziali di accesso (USER pari al codice fiscale e PASSWORD che può essere personalizzata in un successivo momento), potrà effettuare il login accedendo al link <http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot> e gestire la propria posizione ECM: verificare i crediti accumulati e già registrati (occorre considerare il lasso di alcuni mesi tra il corso effettuato e la registrazione dei crediti che avviene almeno 90 giorni dopo la chiusura del corso) sia relativi all'attuale triennio sia dei precedenti trienni, nonché inserire e verificare l'esito delle istanze di riconoscimento di Formazione individuale, Esoneri ed Esenzioni presentate utilizzando gli **Allegati da 4 a 11**¹⁶ (per informazioni dettagliate vedi rispettivamente il [Par. 3.](#) e il [Par. 7.](#)).

Il farmacista potrà, inoltre, effettuare lo spostamento dei crediti eccedenti dall'attuale triennio 2017-2019 a quello precedente 2014-2016 (vedi [Par. 5.](#)).

Con l'accesso al sito il professionista ha la possibilità di realizzare, peraltro, il proprio Dossier formativo individuale e/o di gruppo e verificarne la coerenza di realizzazione (vedi [Par. 6.2](#)). Allestito il Dossier, tutti gli attestati di partecipazione ad eventi recanti uno degli obiettivi selezionati nel Dossier (dopo la rendicontazione dei corsi effettuata dai *Provider*) saranno inseriti automaticamente nel Dossier stesso.

10.2 L'altro strumento di cui può avvalersi il farmacista è quello relativo all'utilizzo **dell'Area personale degli iscritti nel sito dell'Ordine** di appartenenza (disponibile solo per gli iscritti degli Ordini che utilizzano l'apposita funzione del *software ORDINEPNET*).

In tale sezione, ogni professionista può inserire personalmente i crediti maturati ed inerenti agli attestati ricevuti dai *Provider* e può visualizzare, inoltre, i crediti di formazione individuale riconosciuti dal proprio Ordine a seguito di presentazione di apposita istanza utilizzando gli **Allegati da 4 a 8**, nonché le riduzioni relative a Esoneri ed Esenzioni riconosciuti dal proprio Ordine a seguito di presentazione di apposita istanza utilizzando gli **Allegati 9, 10 e 11**¹⁷.

¹⁶ N.B. Gli allegati sono realizzati in un formato PDF che per essere modificato dovrà essere aperto con la funzione "Apri con" (tasto destro del mouse) scegliendo il programma "Word" per avviare la conversione del file e, successivamente, abilitare la modifica. Una volta compilato il file dovrà essere stampato, firmato e inviato (in originale o scannerizzato) unitamente ad una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e all'eventuale ulteriore documentazione richiesta.

¹⁷ Vedi nota precedente.

ALLEGATI

Allegato 1. Delibera CNFC del 13 dicembre 2016 *“Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM”*

* Allegato 2. Attestazione del numero di crediti formativi registrati sul sistema Co.Ge.A.P.S.

* Allegato 3. Certificazione ECM

* Allegato 4. Domanda di riconoscimento dei crediti per pubblicazioni

* Allegato 5. Domanda di riconoscimento dei crediti per sperimentazioni cliniche

* Allegato 6. Domanda di riconoscimento dei crediti per tutoraggio

* Allegato 7. Domanda di riconoscimento dei crediti per formazione individuale all’estero

* Allegato 8. Domanda di riconoscimento dei crediti per autoformazione

* Allegato 9. Modello per il riconoscimento di esonero

* Allegato 10. Modello per il riconoscimento di esenzione

* Allegato 11. Modello per il riconoscimento di esonero/esenzione per casi non previsti dal Manuale

Allegato 12. Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario

* N.B. Gli allegati da 2 a 11 sono realizzati in un formato PDF modificabile che per essere personalizzato dovrà essere aperto con la funzione *“Apri con”* (tasto destro del mouse) scegliendo il programma *“Word”* per avviare la conversione del file e, successivamente, abilitare la modifica.